

□ ORIGINALE

□ COPIA

DELIBERAZIONE commissariale N. 3 - 2014

COMUNE DI SEZZADIO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT.SSA ENRICA MONTAGNA

Adotta la seguente

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: UFFICIO TECNICO CONVENZIONATO CON IL COMUNE DI FRASCARO. ADESIONE DEL COMUNE DI CASTELSPINA NELLE MORE DELLA RIDEFINIZIONE DELLE GESTIONI ASSOCIATE OBBLIGATORIE DELLE FUNZIONI COMUNALI. PERIODO 01.03.2014 – 30.06.2014. DELIBERA DI ADESIONE.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì SETTE del mese di APRILE alle ore 14:00 nella Residenza Comunale di Sezzadio, ed ivi nell'Ufficio del Commissario Straordinario. È presente il Segretario Comunale, avv. Stefano Valerii, il quale provvede alla redazione del verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ⇒ Il Comune di Sezzadio è dotato di Ufficio Tecnico Comunale, presieduto da un'unità di personale avente qualifica da istruttore direttivo amministrativo - geometra, responsabile del servizio lavori pubblici ed edilizia privata;
- ⇒ Con deliberazione n. 1-2014, adottata in seduta odierna, è stata approvata la presa d'atto della volontà espressa dal **Comune di Carpeneto** di recedere parzialmente dalla Convenzione per lo svolgimento associato di funzioni comunali mediante costituzione di uffici comuni stipulata tra i **Comuni di Carpeneto, Predosa, Sezzadio e Castelspina** per la gestione associata obbligatoria di tutte le funzioni fondamentali di cui all'art. 19 della Legge 07 agosto 2012, n. 135 di conversione con modificazioni del D.L. 06 luglio 2012, n. 95 (disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) ed ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regione Piemonte n. 28 settembre 2012, n. 11;
- ⇒ Il servizio dell'Ufficio Tecnico Comunale associato, pure previsto nella convenzione indicata al capoverso precedente non è mai stato avviato, e le tempistiche concordate hanno subito uno slittamento in parte determinato *ex necessitate* sia per la decisione del Comune di Carpeneto di recesso parziale dalla convenzione e sia, *a fortiori*, perché con l'art. 1 comma 530 della legge 23 dicembre 2013 n. 147 il termine per l'esercizio associato di ulteriori forme previste dalla legge quali fondamentali (tra cui compare il servizio tecnico) è slittato al 30 giugno 2014, con completamento al 01.01.2015, quindi la legge ha assegnato ad i comuni una proroga proprio in virtù del fatto che molte amministrazioni comunali hanno difficoltà a stipulare tutte le forme associative cui sono obbligati;
- ⇒ Il Comune di Sezzadio, e, nella specie, l'ufficio tecnico comunale, ha in corso una convenzione con il Comune di Frascaro, rinnovata ai sensi della deliberazione n. 2-2014 adottata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- ⇒ Il Comune di Sezzadio è interessato dalle elezioni amministrative che si svolgeranno in data 25.05.2014 e le consultazioni per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo dei membri del Consiglio Comunale interessano anche i Comuni di Predosa, Frascaro e Carpeneto;
- ⇒ È ragionevole pensare che, successivamente alla data del 25 maggio 2014, i nuovi consigli comunali dovranno rivedere, rideterminare, aggiornare o, al limite, modificare le convenzioni attualmente vigenti per la gestione delle funzioni fondamentali ex D.L. 95-2012, e stipularne delle nuove (attualmente il termine più prossimo è fissato al 30.06.2014);
- ⇒ L'esigenza di adesione alla Convenzione per l'Ufficio Tecnico stipulata tra Sezzadio e Frascaro nasce, per il Comune di Castelspina, seguendo i principi esposti dalla delibera n. 6 della Corte dei Conti a Sezioni Unite del 15 febbraio 2005, ha coperto il servizio tecnico con un incarico ex art. 110 del TUEL ad un professionista esterno all'ente, ai sensi dell'articolo 7, co. 6, del Dlgs 165/2001, corrispondente all'art. 7 del Dlgs. n. 29/1993, avendo l'esigenza di assicurare detto servizio essenziale e non potendo farvi fronte con personale in servizio";
- ⇒ Il Comune di Castelspina, peraltro, ha già formalizzato l'adesione alla gestione convenzionata dei servizi comunali con Deliberazione di Consiglio nr. 31 del 15.12.2012 che comprende, oltre a Castelspina e Sezzadio, anche i Comuni di Carpeneto e Predosa, e che ha in programma l'avvio delle funzioni fondamentali previsti dall'articolo 19 comma 1 lettere a) e d) - ovvero i servizi tecnici - delle funzioni fondamentali dei comuni, da gestire obbligatoriamente in forma associata, ma che, ad oggi, a parte il servizio di cui alla lettera i) polizia municipale, non sono ancora stati avviati, né sono stati emanati atti regolamentari (e, sino al 30.06.2014, non vi saranno ulteriori attività in quanto, come detto, i Comuni sono interessati dalle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale, ad eccezione di Castelspina);
- ⇒ Essendo operante, seppure in regime di proroga, la normativa sulla gestione associata delle funzioni fondamentali tra i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, non è più possibile per il Comune di Castelspina conferire incarichi a liberi professionisti per coprire le esigenze del servizio dell'ufficio₂ tecnico comunale, per cui è urgente per il

- citato ente formalizzare una convenzione per l'ufficio tecnico con il Comune di Sezzadio;
- ⇒ Il Comune di Sezzadio e di Castelspina sono comuni contermini, hanno già diverse convenzioni in atto (refezione scolastica, segretario comunale, convenzione generale sulla salvaguardia dell'ambiente, nonché il programma amministrativo di gestire in forma associata le funzioni fondamentali di cui al D.L. 95-2012, art. 19 e ss.mm.ii.);
 - ⇒ Il Tecnico Comunale di Sezzadio è già da alcuni anni membro della Commissione Edilizia del Comune di Castelspina e ben conosce le esigenze di tale comune e le peculiarità dal punto di vista urbanistico/edilizio, nonché le necessità relative alla realizzazione del programma di opere pubbliche (manutenzioni straordinarie e nuove opere) che tale amministrazione intende realizzare;
 - ⇒ Il Comune di Castelspina dista appena due chilometri dal Comune di Sezzadio, per cui è anche dal punto di vista logistico facile da raggiungere in ogni momento e per qualunque necessità; il territorio del citato comune copre appena 5 Km² per cui non crea particolari difficoltà dal punto di vista del controllo, e non ha peculiarità idrogeologiche (dissesti attivi in atto) ma sovrasta lo stesso sistema acquifero importante, imponente e recentemente oggetto di tutela con azioni mirate (vedi convenzione sulla salvaguardia dell'ambiente);
 - ⇒ Il sottoscritto Commissario Straordinario, sentito il funzionario dell'Ufficio Tecnico, ha acconsentito alla richiesta del Sindaco di Castelspina, di suggellare con una convenzione di servizio il servizio tecnico associato con il Comune di Castelspina, in previsione di una convenzione di più ampio respiro che comprenderà, oltre che Castelspina e Sezzadio, altri comuni, nell'ottica della progressiva esecuzione della normativa sulle funzioni fondamentali che vedrà sicuramente Sezzadio e Castelspina tra i Comuni sottoscrittori;

Visto il decreto legislativo 267/2000, in particolare al Capo V- forme associative, articoli 30 e 31, ove si statuisce: “**art. 30. Convenzioni.** 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti - Il presente articolo corrisponde all'[art. 24, L. 8 giugno 1990, n. 142](#), ora abrogata;

art. 31 – Consorzi: 1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti. 2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio. 3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili. 4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. 5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. 6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio. 7.

In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali. 8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali. Per la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali vedi la lettera e) del comma 186 dell'art. 2, [L. 23 dicembre 2009, n. 191](#). Comma così modificato dal comma 12 dell'art. 35, [L. 28 dicembre 2001, n. 448](#). Il presente articolo corrisponde all'art. 25, [L. 8 giugno 1990, n. 142](#), ora abrogata. Vedi, anche, il comma 28 dell'art. 2, [L. 24 dicembre 2007, n. 244](#).

Vista la convenzione di servizio menzionata in narrativa della presente deliberazione, in particolare la regolazione dei rapporti finanziari tra le amministrazioni convenzionate;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

il Commissario Straordinario, con funzioni di Consiglio Comunale,

DELIBERA

1. Di approvare l'adesione del Comune di Castelospina alla Convenzione formalizzata con il Comune di Frascaro, composta da nr. 14 articoli oltre alle premesse, allegata in calce alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, ad ogni legale effetto, attivando la facoltà prevista dall'art. 1 comma 2 della citata convenzione, che dispone: *"il Comune di Sezzadio si riserva la facoltà di ampliare/aprire all'adesione di altri enti locali la presente convenzione per la gestione associata del servizio tecnico, per motivi di contenimento della spesa del personale – economie di bilancio legate al rispetto del saldo obiettivo fissato dal patto di stabilità europeo, senza pregiudizio per la quota di personale utilizzata dal Comune di Frascaro, utilizzando all'uopo in piena discrezionalità i 5/6 dell'orario relativo al tecnico comunale e di propria pertinenza, per la ulteriore cessione volontaria di parte del contratto di lavoro, con il consenso del lavoratore interessato"*;
2. Di trasmettere la presente al Comune di Castelospina, perché adotti le proprie determinazioni sul testo qui approvato;
3. Di dare atto che la presente convenzione sarà operativa ed efficace sino a tutto il 30.06.2014, salvo proroghe dell'associazionismo obbligatorio, che, ove approvate, prolungheranno la durata del sinallagma associativo sino al 31.12.2014 senza necessità dell'adozione di altro atto deliberativo bastando all'uopo un cenno d'intesa tra i due Sindaci / rappresentanti legali degli enti coinvolti;
4. Di dare atto che il carico finanziario per il Comune di Castelospina, è pari ad una quota di partecipazione pari al 16,67%, ovvero ad 1/6 della spesa complessiva, corrispondente ad una giornata di lavoro, fissata nella giornata di venerdì di ogni settimana;
3. Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile con votazione separata ed unanime ed ai sensi dell'articolo 134 comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
4. Allegato: schema di convenzione per il servizio tecnico convenzionato con il Comune di Frascaro, approvato per adesione dal Comune di Castelospina, per l'anno 2014.